



SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

www.provincia.torino.gov.it



Struttura indiretta NCB

Prot N 40473

TL 16.8.3

1.10.7.1/102

Consiglio Regionale del Piemonte



ACCO000468/DC-R 14/03/14 DC

e.p.c.

Torino, 7.3.2014
Spett.le Autorità di regolazione
dei trasporti
via Nizza 230
10126 TORINO

AL Difensore Civico Regionale
via Dellala 8
10121 TORINO

(Oggetto: Legge 68/99 - Assunzione disabili.)

Come previsto dall'art. 3 comma 1 della legge n.68/99, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano e più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

I soggetti definiti dall'art. 1 legge n.68/99 sono :

- a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- c) le persone non vedenti o sordomute;
- d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni”

Inoltre, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18 comma 2 legge 68/99 nella seguente misura:

- a) una unità per aziende da 51 a 150 dipendenti;
- b) 1% per aziende con più di 150 dipendenti

I soggetti previsti dall'art. 18 comma 2 - legge 68/99- sono:

- a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause
- b) coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
- c) profughi italiani rimpatriati.
- d) vittime del dovere e del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla legge 407/98



Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 68/99, i datore di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ai sensi dell'art. 35 d.lgs 165/2001 e smi, salvo l'applicazione dell'art. 11 legge 68/99 in materia di convenzioni.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99 il datore di lavoro può stipulare convenzioni che favoriscono l'inserimento lavorativo dei disabili e consentano di determinare i tempi e le modalità delle assunzioni degli stessi graduando gli obblighi imposti dalla legge.

L'art. 6 della Legge 68/99, modificato da ultimo dall'art. 4 comma 27 lettera d) Legge 28 giugno 2012, n.92, ha mantenuto in capo allo Scrivente il monitoraggio degli adempimenti sopra richiamati, prevedendo nello specifico che: "Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469..... sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti".


Considerata l'inderogabilità dell'adempimento di cui sopra e la complessità dell'applicazione della normativa:

Vista, altresì, la nota pervenuta dal Difensore Civico Regionale prot. n. 110-7-1.102 del 20 febbraio 2014 avente per oggetto "Diritto al lavoro e ad un'esistenza dignitosa delle persone con disabilità: reclutamento del personale di ruolo presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti"

Il Servizio Scrivente sensibilizza questo Ente all'osservanza dei tempi previsti dalla legge per l'attivazione di ogni opportuna iniziativa utile a garantire la copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 68/99 (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo per Enti pubblici con organici superiori a 35 dipendenti; 12 mesi dall'insorgenza dell'obbligo per Enti pubblici con organici 15-35 dipendenti)

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore eventuale chiarimento si pongono distinti saluti

IL DIRIGENTE
Servizio Politiche per il lavoro
(Dott. Gianfranco BORDONE)



For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Coughlin at (312) 503-5000 or via e-mail at mcoughlin@uic.edu.

DEUTSCHE RECHTSFARENS-PLATE

Avv. Antonia CANTU (1)
Difensore per il Consiglio comunale di Pinerolo
Via Bellaria 30
19121 TORINO
e-mail: cantu@tin.it

Le pre prof Enrico GIOVANNINI
ministro del lavoro e delle politiche sociali

Dott.ssa Paola CASAGRANDE
Direzione lavoro e formazione
professionale della Regione Piemonte

Oggetto: diritto al lavoro delle persone con disabilità - procedura di selezione avviata dall'Autorità di regolazione dei trasporti e riservata a personale proveniente dalla pubbliche amministrazioni ex. art. 37, comma 6, lett. b-bis) del d.l. n. 201/2013

Con riferimento alla nota in oggetto del Uffisore Civico del Consiglio regionale del Piemonte (prot ART-6117/2014 dell'11 febbraio 2014) in ordine all'applicazione della normativa sulle quote di riserva di legge delle persone con disabilità nelle procedure di selezione avviate dall'Autorità di regolazione dei trasporti e riservata a personale provvisto dalla pubbliche amministrazioni ex art. 37, comma n. sett. b) bis) del d.l.n. 201/2011, si fa presente quanto segue

Come è noto, la legge n. 68/1999 mira - da un lato, a garantire ai disabili la possibilità di accedere ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni in effettive condizioni di parità con gli altri e dall'altro - a assicurarne l'effettivo impiego imponendo ai datori di lavoro pubblici e privati una riserva di posti disponibili, nella misura stabilita *ex lege*.

AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO ISTITUTIVO, L'AUTORITÀ È DOTATA DI UNA PIANTA ORGANICA PARI AD SETTANTA UNITÀ DI PERSONALE, DI CUI QUARANTA DA RECLUTARE, ATTRAVERSO UN'apposita selezione riservata nell'ambito del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni e Autorità, a poco tempo dalla sua costituzione, al fine di dotarsi delle risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, ha dato avvio - in prima battuta, alle procedure selettive citate, riservate al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni e provvederà, in un secondo momento, al completamento della pianta organica secondo le modalità e le procedure prescritte dalla normativa vigente in tema di accesso al pubblico impiego.

Pertanto, posto che già nell'ambito della procedura appena bannita sono garantite più condizioni di accesso per tutti i candidati - all'infuori a condizione imposta dalla legge della provenienza dalle pubbliche amministrazioni - e che al momento le procedure selettive sono destinate a coprire solo una parte della dotazione organica, si comunica che l'Autorità continuerà a garantire parità di accesso in tutte le procedure



sollecitare che la Camera presenti ad entrambi i Camere un progetto di legge a favore di
ogni abitante italiano quale è di condannare l'onesto cittadino italiano legge n. 88/1995

ANTONIO SICILIO

(Avv. Tiziano Antonio Sicilio)

■ **Intervento nei confronti del Comune di Torino per il rispetto delle norme sul collocamento dei centralinisti ciechi e dei disabili**

Lettera del 28.07.2014 prot.n. 1337

I) Al Signor Sindaco della
Città di Torino

Alla Direzione organizzazione della
Città di Torino

II} Al Servizio Politiche per il Lavoro della
Provincia di Torino

e, p.c.....

Oggetto: Esposto centralinisti non vedenti contro il Comune di Torino per presunta violazione degli obblighi di legge in materia di collocamento mirato

Si sono rivolti a questo Ufficio i Sig.r...centralinisti non vedenti iscritti all'Albo professionale dei Centralinisti privi della vista, esponendo una questione concernente avviamento numerico al lavoro presso il Comune di Torino.

In particolare, gli esponenti hanno evidenziato e documentato quanto segue:

1. di avere appreso a maggio 2014, a seguito di richiesta di accesso agli atti finalizzata al loro collocamento lavorativo presso l'Ufficio per la gestione della graduatoria provinciale e per l'espletamento delle procedure di avviamento lavorativo dei centralinisti privi della vista, che il Comune di Torino impiega n. 37 centralinisti di cui soltanto 3 non vedenti ed iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (art. 1 L. 29.03.1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti");
2. di avere quindi riscontrato il mancato raggiungimento della quota di riserva specifica per i centralinisti privi della vista quantificabile in 50% +1 sul totale complessivo degli impiegati con quella mansione (art. 3, comma 4 L. 113/85);

3. di avere pertanto inoltrato alla Provincia di Torino richiesta di dare corso alla procedura di avviamento numerico al lavoro da parte dell'Ufficio provinciale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L. 113/1985;
4. di avere ricevuto dalla Provincia di Torino nota con cui è stato comunicato di avere avviato contatto diretto con l'amministrazione della Città di Torino, evidenziando quanto segue: "*In seguito alla sollecitazione ricevuta, il Comune ci ha risposto che gli addetti al centralino sono attualmente investiti di altre mansioni oltre a quella specifica di smistamento delle telefonate, dovendo dare risposte in tempo reale ai clienti (interni ed esterni) che si rivolgono al centralino e dovendo quindi consultare vari sistemi informatici, rubriche e pagine web.*

Viene quindi comunicato che la situazione descritta renderebbe problematico l'inserimento di soggetti privi della vista oltre a quelli già in forza.

Visto quanto dichiarato dal Comune di Torino e stante l'organizzazione del lavoro descritta, questo Ufficio si rivolgerà agli Uffici preposti per le verifiche del caso o di competenza";
5. di avere conseguito, ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei centralinisti non vedenti, specifica abilitazione di "centralinista su sistemi informatici", presso ENGIM Piemonte con apprendimento delle tecniche di smistamento delle telefonate, di comunicazione con gli utenti esterni e interni (anche in lingua francese e inglese), nonché dell'utilizzo di sistemi informatici, tra i quali quello della ricerca su rubrica telematica , la consultazione di pagine web;
6. di richiedere l'intervento del Difensore civico "*al fine di tutelare la nostra posizione derivante dal dettato legislativo sopra richiamato, al momento ingiustificatamente discriminata*", come da nota che si allega con tutta la documentazione pervenuta a questo Ufficio in data 23.07.2014.

Premessa

1. Il quadro di riferimento normativo e gli interventi già dispiegati dal Difensore civico sulla problematica del collocamento mirato.

L'attività del Difensore civico è prevalentemente orientata nel senso di tutelare le fasce più deboli ed indifese della popolazione, onde garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell'azione amministrativa e in tale ambito si occupa, tra l'altro di problematiche delle persone con disabilità e del lavoro negato alle medesime in relazione ad una legislazione e ad una conseguente azione amministrativa ritenuta assolutamente inadeguata, da ultimo, in un'importante e purtroppo rimasta inascoltata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4.07.2013 (C-312/11 Commissione europea contro Repubblica italiana)

Con tale sentenza, derivante da ricorso della Commissione europea che avviò procedura di infrazione per inadempimento a carico della Repubblica italiana e dei suoi organi anche periferici, l'Italia è stata condannata per essere venuta meno al suo obbligo di recepire compiutamente e correttamente l'art. 5 della lontana Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000 che stabiliva un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro applicabili a tutte le persone con disabilità.

Come affermato dalla Corte di Giustizia nell'importante sentenza, è emerso che tutta la legislazione italiana *"anche se valutata nel suo complesso non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione"*.

Sulla base della in attuazione della menzionata Direttiva e degli obblighi scaturenti dalla sentenza precettiva della Corte di Giustizia, il Difensore civico è prima d'ora intervenuto con note che si allegano da riferirsi alla problematica nel suo complesso e agli obblighi conseguenti purtroppo ad oggi rimasti inadempiuti ovvero ritardati e comunque elusi con ogni conseguente responsabilità a carico di tutti i soggetti pubblici interessati e ferma restando l'incombenza permanente della statuizione del giudice europeo capace di comportare ingenti oneri a carico del Governo italiano.

La responsabilità è valutabile tanto in termini amministrativi e contabili che in ambito penale oltre che in ambito civillistico per quanto concerne il danno sofferto dalle persone interessate e il Difensore civico ha in tal senso il dovere di responsabilizzare le Amministrazioni.

2. La deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego (DL- 101/2013): condotte ritardate ovvero omissive.

Nel quadro di riferimento si innesta la disciplina dettata dall'art. 6 commi 6 e 7 d.l. 101/2013 conv. in L. 125/2013 che detta a carico delle pubbliche Amministrazioni l'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette, anche in soprannumero alle dotazioni organiche, da rideterminarsi secondo i criteri dettati dalla normativa.

In proposito merita rammentare all'attenzione delle SS.EE. che il Difensore civico prima d'ora ha indirizzato all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nota 9.12.2013 prot. n. 2119, che si allega, per rammentare l'obbligo, purtroppo rimasto largamente inadempito pur avendo ricevuto una meritaria risposta dalla Presidenza dell'ANCI come da nota 7.01.2014 che tra l'altro ha evidenziato, raccogliendo la sollecitazione del Difensore civico, "di avere già provveduto a sensibilizzare i Comuni circa l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni delle categorie protette e ad effettuare, ove necessario, le conseguenti assunzioni".

Ma a fronte di condotte di inadempimenti debordanti, resta l'amarezza di chi come lo scrivente, invano richiama chi di dovere all'osservanza della legge, evitando anche condotte elusive, particolarmente gravi in danno di una popolazione particolarmente svantaggiata e indifesa ed anche evitando di sostituire ai fatti la retorica.

3. Il collocamento mirato dei centralinisti non vedenti (legge 19.03.1985, n. 113)

La legge 19.03.1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" ha imposto (art. 3) ai datori di lavoro pubblici o privati l'obbligo di assunzione, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, che abbia più di un posto di lavoro, di centralinisti telefonici privi della vista iscritti all'Albo nazionale in numero pari al 51 per cento dei posti; qualora i datori di lavoro non provveda all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere e trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio (art. 6 comma 5).

Considerazioni e sollecitazioni conclusive

Tutto quanto precede impone la verifica attenta di quanto occorso, innanzitutto per fini di trasparenza, tanto più alla luce di comunicazioni redatte per iscritto, pervenute agli interessati e allegate come quella della Provincia di Torino del maggio 2014 a cui si è fatto sopra riferimento, il cui tenore letterale e il cui contenuto suscitano non poca perplessità posto che rilevano tanto per il Comune quanto per la Provincia precisi e specifici obblighi anche di ordine procedimentale nonché di verifica, monitoraggio onde impedire condotte, in ipotesi, elusive.

Ad oggi, pare di potere ricavare sulla scorta della documentazione venuta all'attenzione del Difensore civico:

1. che il Comune di Torino ha in funzione due centralini telefonici, uno presso la sede di Piazza Palazzo di Città e l'altro presso il Pala-giustizia di Torino impiegando rispettivamente 24 e 13 operatori di cui, secondo quanto esposto, 3 centralinisti iscritti all'albo nazionale.

A fronte di una quota di riserva pari al 51%, prevista dall'art. 3 della L. 113/1985, il Comune di Torino sarebbe venuto meno all'obbligo di assumere di 19 centralinisti iscritti all'Albo nazionale;

2. che il Comune di Torino ha dichiarato, secondo quanto riportato nella nota della Provincia di Torino inviata agli esponenti che "gli addetti al centralino

sono attualmente investiti di altre mansioni oltre a quella specifica di smistamento delle telefonate, dovendo dare risposte in tempo reale ai clienti (esterni ed interni) che si rivolgono al centralinista e dovendo quindi consultare vari sistemi informatici, rubriche e pagine web" e che risulterebbe "problematico l'inserimento di soggettivi privi della vista oltre a quelli già in forza"; nemmeno apparendo essere stata presa in considerazione in alcun modo la qualifica professionale corrispondente al titolo abilitativo di centralinista iscritto all'Albo nazionale e più in generale l'obbligo di garantire alle persone con disabilità il diritto alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che si estrinseca secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha efficacia precettiva anche nei confronti delle singole Amministrazioni interessate, nell'obbligo di approntare soluzioni ragionevoli da parte del datore di lavoro e quindi contribuire ad impedire discriminazioni dirette e/o indirette;

3. che risulterebbe in tal modo compromesso il dovere di non porre in essere atti discriminatori, diretti e/o indiretti, ai sensi dell'art. 2 della L. 1.03.2006, n. 67 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"), che conseguono a "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettano una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone"
4. che a tale stregua risulterebbe parlimenti compromesso il dovere generale di fornire una motivazione, sancito dalla Costituzione dall'art. 97 e dall'art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241, sulle ragioni del ritardo nell'attuazione della L. 113/1985 e così pure del D.L. 101/2013;


Pertanto, il Difensore civico coerentemente con la sua funzione di tutela dei diritti umani e fondamentali delle persone e di garanzia della trasparenza e della "buona amministrazione", sottopone all'attenzione degli Enti destinatari della presente i risultati dell'indagine avviata, sollecitando una responsabile, definitiva e compiuta

risposta, nonché la tempestiva attuazione della normativa di cui alla legge 113/1985 e al D.L. 101/2013.

Naturalmente restano impregiudicati tutti i diritti degli interessati in ogni altra sede.

Per parte nostra si collegherà una doverosa e puntuale e urgente verifica di cui vorrete notiziarci innanzitutto gli interessati con ogni eventuale attività integrativa e/o di autocorrezione in ipotesi necessaria.

In allegato le risposte pervenute dal Comune di Torino e dalla Provincia di Torino



Prot. n. 171097

Torino, 29/10/2014

Class. 10 08 01

Mittente: Istituto MCB

Al Difensore Civico della Regione Piemonte
Avv. Antonio CAPUTOPEC: difensore.civico@eritcr.piemonte.it

Oggetto: Vs. nota prot. n. 1687 del 08/10/2014 e n. 1754 del 20/10/2014.
 Esposto centralinisti non vedenti contro il Comune di Torino (L. n. 113/1985).

Con riferimento alle note in oggetto, si comunica quanto segue.

La Provincia di Torino, con nota n. 103446 del 19 giugno 2014, ha chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro l'intervento del Servizio Ispettivo al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni indicate dall'art. 6 della Legge in oggetto per il collocamento di centralinisti non vedenti da adibire ai centralini del Comune di Torino, presso le sedi di Piazza Palazzo di Città n. 1 e del Palagiustizia.

La Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso in data 22/09/2014 il verbale di accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, Legge 113/1985, in capo al Comune di Torino (n. A/308/62256).

Il Comune di Torino con nota n. 17296 del 22/10/2014, inviata per conoscenza allo scrivente, ha richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro la revisione del citato verbale, rilevando che i posti operatori effettivamente assoggettabili alla normativa in argomento sarebbero inferiori a quanto verbalizzato dal Servizio Ispettivo.

La Provincia di Torino ha invitato, pertanto, il Comune di Torino ad adempiere alla Legge n. 113/1985 secondo le indicazioni riportate nel verbale citato, in attesa di eventuali diverse determinazioni della Direzione Territoriale del Lavoro, e a comunicare le modalità secondo cui intende provvedere, evidenziando che in assenza di risposta entro un mese, procederà all'avviamento d'ufficio ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 113/1985.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Avv. Giampaolo Bonomi)

A 10, 21/382
Consiglio Regionale del Piemonte
Città di Torino
Accettato il 28/01/2015

Direzione Organizzazione

26/01/2015

(0001177)

Al Difensore Civico
Regione Piemonte
Avv Antonio CAPUTO
Via San Francesco d'Assisi 35
10121 Torino

Oggetto: Esposto centralinisti non vedentili

Gentile Avvocato
relativamente all'assunzione di personale non vedente ex legge n 113/85 si riepiloga quanto segue

- In data 30 giugno 2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Città di Torino e la Provincia di Torino avente validità sino al 30/06/2022, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di personale diversamente abile con definizione di tempi e modalità delle assunzioni.

- Con determinazione dirigenziale n. 1211 approvata in data 5 agosto 2014, mecc. n. 201403697/04, esecutiva dal 12 agosto 2014, è stata disposta l'assunzione ex legge n. 113/85 della signora _____ e con decorrenza 01/09/2014.

- In data 20/11/2014 la Provincia di Torino ha provveduto all'avviamento ex legge n. 113/85 di _____ nata il _____.
L'Amministrazione ha contattato i due nominativi, entrambi residenti fuori Regione, ed attese le loro decisioni in merito alla proposta assunzionale.

- La Provincia di Torino in data 22/12/2014 ha provveduto all'avviamento ex legge n. 113/85 dei signori:

- Tutti i soggetti sono stati tempestivamente contattati ed hanno accettato l'inserimento presso il Centralin che l'Amministrazione gestisce presso il Palazzo di Giustizia con contratto part-time di 21 ore. Per consentire l'adeguamento delle postazioni informatiche l'inserimento lavorativo avverrà presumibilmente il 1° marzo 2015.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si pongono distinti saluti.



■ **Intervento del Difensore civico nei confronti della Regione Piemonte per il ripristino del servizio di consultazione psicologica**

Lettera del 22.05.2014 prot.n. 975

Al Direttore Risorse Umane
Patrimonio della
Regione Piemonte

Oggetto: Rinnovo Servizio di consultazione psicologica- Interruzione -Nota di 90 dipendenti della Giunta regionale- richiesta di riattivazione- Sollecitazione del Difensore civico

E' pervenuta per conoscenza a questo Ufficio l'allegata nota, sottoscritta da 90 dipendenti della Giunta regionale, con cui è stata esposta una questione concernente il servizio di consultazione psicologica che "funzionante fino al 2013, con il nuovo anno non è più stato rinnovato"

In particolare, dalla succitata nota e dalla normativa di riferimento è risultato quanto segue:

- a) l'Amministrazione aveva istituito il servizio per fornire supporto specialistico ai dipendenti regionali poiché, come è noto, "le situazioni di disagio psichico in Regione Piemonte sono assai varie, assai diffuse e in alcuni casi molto gravi";
- b) alle cause di disagio soggettivo che spesso conseguono alle assunzioni obbligatorie o difficili situazioni personali estranee all'amministrazione, "si aggiungono quelle derivanti da criticità lavorative che tendono a deteriorare anche situazioni normali", nonché "le preoccupazioni legate all'incertezza conseguente le molteplici riorganizzazioni, il mutare delle condizioni per il trattamento di quiescenza ed anche l'invecchiamento che rende psicologicamente più fragile il personale, sono solo alcuni dei motivi di origine interna che concorrono a produrre eccessivo stress e ad aggravare la situazione lavorativa"

- c) il testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce (art. 28 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81) che la valutazione dei rischi "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004";
- d) secondo quanto riportato nella Determinazione dirigenziale 12.09.2013, n. 559, la Regione Piemonte ha avviato il servizio di consultazione psicologica per il personale regionale consistente in interventi finalizzati a fornire supporto specialistico ai dipendenti che accusano disagio psichico e ai dipendenti tenuti a gestire casi difficili, affidando il servizio all'ASL TO1 1 con una convenzione di durata biennale dall'1.02.2012-31.12.2013 sottoscritta il 10 gennaio 2012, articolato in Interventi di psicologi e psicoterapeuti in rapporto di collaborazione o di consulenza con la stessa ASL TO 1 e in un'attività di coordinamento;
- e) tale convenzione ad oggi non è stata rinnovata, né tanto meno risulta che l'Amministrazione regionale abbia assunti provvedimenti volti a sospendere il rapporto di collaborazione: in questo modo, di fatto, interrompendo ogni servizio di consultazione;
- f) il Piano Triennale delle Azioni Positive 2014/2016 (approvato Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 40-6959) ha posto nell'ambito dei temi della conciliazione, della promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze, "una particolare attenzione al benessere lavorativo e promuove azioni finalizzate alla creazione di maggior benessere nell'ambiente di lavoro. Con tali azioni il Comitato Unico di Garanzia riconosce centralità ai temi dello stress occupazionale e del benessere psicologico sul luogo di lavoro, interpretati nelle loro dimensioni individuali, di gruppo e organizzative, come presupposto per progettare e realizzare interventi preventivi e di promozione della salute fisica e psicologica";

- g) con l'azione positiva -Sostegno al ruolo lavorativo- la Regione Piemonte "vuole partecipare allo sviluppo di una cultura collettivo attenta ai temi del benessere psicologico ed organizzativo, progettando e realizzando interventi condotti da un gruppo di psicologi che contribuiscano alla gestione delle criticità relazionali inerenti il singolo lavoratore ed il gruppo di lavoro": attraverso interventi condotti da psicologi-psicoterapeuti che si articoleranno in "*consulenza individuale, tutoraggio e sostegno al ruolo lavorativo, consulenza ai gruppi di lavoro con la consapevolezza che i gruppi di lavoro componenti fondamentali della vita organizzativa per la loro complessità sono talvolta esposti a difficoltà comunicative e tensioni conflittuali che incidono negativamente sulla collaborazione e produttività*";
- h) di rivolgersi al Difensore civico per sollecitare la riattivazione del servizio interrotto dal 2013 poiché i rischi psico-sociali e lo stress da lavoro correlato rappresentano ambiti in cui si declina la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro: anche perché tali situazioni possono avere ripercussioni non soltanto sulle singole persone, ma anche sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività dei pubblici uffici.

.....

I risultati dell'indagine avviata –Raccomandazioni e sollecitazioni

Alla luce di quanto esposto questo Ufficio ha la funzione di garanzia dell'imparzialità e della buona amministrazione che si esprime stimolando comportamenti conformi alle regole di trasparenza e imparzialità, di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e comportamenti atti a rimuovere situazioni che possano costituire ostacoli o limiti al pieno ed incondizionato esercizio dei diritti di cui sono titolari le persone, *maxime di diritti fondamentali come quello alla salute tutelato dalla Carta costituzionale (art. 32) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU); situazioni e vicende in cui l'esistenza di barriere burocratiche, organizzative, economiche, informative,*